



COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 15/02/2019

Proposta n. 23 / 2018

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019

L'anno **2019** addì **15** del mese di **Febbraio** alle ore **21.00** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di **prima** convocazione.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
GALBIATI FILIPPO	SI	SIRONI ALFIO	SI
COMI MARTA	SI	NANNINI SARA	AG
CALDIROLA GAETANO	SI	GALBUSERA AGOSTINO	SI
VIGANO' DANIELE	SI	PELLEGRINI MARCO	SI
CRIPPA FABIO	SI	PALEARI MARCELLO MARIA	SI
PICCHI MARTA	SI	BERETTA BARBARA	AG
MALDINI MARINELLA	AG	RAMPIN ROSANNA	SI
PENATI MONICA	SI	PEREGO CHRISTIAN	SI
BAIO ENRICA	SI		

Presenti: 14 Assenti: 0 Assenti Giustificati: 3

Sono presenti gli Assessori esterni:

BRAMBILLA DARIO SI PIROVANO GUIDO SI

Assiste il Segretario Generale MENDICINO GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti GALBIATI FILIPPO, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

La registrazione audio digitale relativa a questa deliberazione è disponibile sul sito internet dell'ente all'indirizzo:

http://www.comune.casatenovo.lc.it/amministrazione-288-Videoregistrazione_delle_sedute_consiglieri

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.L. 6/12/2011 n.201 art.13 aveva anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. LGS. 30.12.1992 n.504;
- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI:

- il comma 639 dell'art.1 della legge 147/2013 istitutivo della IUC nonché in particolare il successivo comma 703 che testualmente recita "L'istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";
- VISTI, altresì i successivi commi 707 e segg. integrativi e modificativi dell'originario art.13 del dl istitutivo;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 13.03.2014 è stato nominato funzionario responsabile della IUC (imposta Unica Comunale) il sottoscritto responsabile del settore programmazione risorse;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12.05.2014 è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica IMU-IUC;

Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 30/12/2015 - Suppl. Ordinario n. 70 che prevede all'art. 1 comma 26: "*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, dall'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.*" Fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

ATTESO che la suddetta legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10). *E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*
- A decorrere dall'anno 2016 per il Comune di Casatenovo, sono esenti IMU i terreni agricoli, in quanto sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 34. Inoltre, il Comune di Casatenovo è presente nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- *Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU viene determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);*
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

Visto in particolare l'art. 1 comma 1092 della suddetta Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 - Suppl. Ordinario n. 62, che prevede **l'estensione della riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;**

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** anche per l'anno 2018 si prevede, inoltre, la non applicabilità dell'imposta:

- all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- che per abitazione principale è da intendersi l'immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e che le pertinenze della stessa sono quelle esclusivamente classificate nelle categorie C/2 – C/6 – C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliare che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, per le quali si applica l'aliquota stabilita dal Comune;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A1, A8, o A9, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 208/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce), ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013, n. 124;

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 ha modificato la diversa attribuzione del gettito IMU tra Stato e Comune, prevedendo anche per il 2017 l'attribuzione dell'intero gettito ad **aliquota base (7,6 per mille)** sugli immobili accatastati nelle categorie catastali D allo Stato ed attribuendo il restante gettito al Comune;

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

VISTI inoltre il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con cui viene fissata l'aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze (con possibilità di modificare in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali);

RITENUTO di determinare le aliquote IMU per l'anno 2019, tenendo conto degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO e ribadito l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

VISTO il comma 169, art. 1 legge 296/2006, il termine per deliberare le tariffe ed aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

CONSIDERATA la proroga del blocco delle aliquote/tariffe contenuta nel DDL AS 2960 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020" che ha prorogato al 2018 il blocco contenuto nella legge di Stabilità 2016 art. 1 comma 26, considerando che *la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)*.

VISTI:

- la deliberazione di C.C. del 29/12/2017 n. 66, con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2018;
- il Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2018 che ha differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2019;

VISTA la legge di bilancio 145/2018 che non proroga per l'anno 2019 le disposizioni che sospendevano la possibilità per il comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, così permettendo all'ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto delle norme che disegnano i confini normativi della potestà e precisamente:

- Legge 147/2013, articolo 1:

- Co. 640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.
- Co. 676. L'aliquota di base della TASI pari all'1per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- Co.677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

- In materia di IMU l'articolo 13 del dl 201/2011 stabilisce che:

- co 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali

• co 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. La potestà rimane aperta per gli immobili di lusso (A1/A8/A9) destinati ad abitazione principale.

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, continuerà a definire per il 2019 le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2018;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

FATTISPECIE	ALIQUTA
ALIQUTA ORDINARIA DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili di imposizione non incluse nelle tipologie sotto riportate	DIECIVIRGOLAZERO (10,00) PER MILLE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
<p>Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all'anagrafe dei RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE):</p> <ul style="list-style-type: none"> - già pensionati nei paesi di residenza, e adibita dai medesimi ad abitazione principale (una sola unità) e relative pertinenze, purché non risulti locata e/o data in comodato d'uso (art. 9-bis comma 2 del D.L. 47/2014). E' escluso il beneficio se percepiscono la pensione in Italia; - non pensionati, unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, a condizione che non risulti locata ad alcuno e che non venga utilizzata dai soggetti non componenti il nucleo familiare 	ESENTI QUATTROVIRGOLASESSANTA (4,60) PER MILLE
Abitazione principale di lusso (A1-A8-A9) e relative pertinenze (max 1 pertinenza: C2-C6-C7)	QUATTROVIRGOLACINQUANTA (4,50) PER MILLE

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da ANZIANI o DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	ESENTE
Immobili industriali e commerciali (Categoria D, tranne D05)	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE
Uffici e Studi Privati (A10)	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE
Negozi e Botteghe (C1)	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE
Laboratori per arti e mestieri (Categoria C3)	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE
fabbricati appartenenti al Gruppo B	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE
Fabbricati e locali di esercizi sportivi senza fini di lucro (C4)	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE
Immobili degli Istituti di Credito ed Assicurazioni (D05)	DIECIVIRGOLASESSANTA (10,60) PER MILLE

RITENUTO per l'anno 2019 di confermare la detrazione di legge prevista per l'abitazione principale di lusso pari ad € 200,00;

CONSIDERATO, altresì, che la base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- ✓ **160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;**
- ✓ **140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;**
- ✓ **80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;**
- ✓ **80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;**
- ✓ **60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;**
- ✓ **55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.**

VISTO, altresì:

- l'art. 53 comma 16 legge 388/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che il termine per le deliberazioni regolamentari relative alle entrate dei Comuni è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

ACCLARATO che l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 e dei relativi allegati è prevista ai punti successivi di questa stessa seduta consiliare;

RITENUTO, pertanto, di approvare il presente provvedimento quale documento propedeutico e preliminare all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019, nonché quale allegato obbligatorio ex art. 172 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che, in merito al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000:

- il Responsabile del Servizio Programmazione Risorse ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile.

PRESO ATTO che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, Programmazione Tributi e Affari Istituzionali in data 05-02-2019, come risulta dal relativo verbale agli atti dell'Ente;

PRESO ATTO che come reso possibile dall'art. 50 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale è presente in aula la responsabile del servizio finanziario;

ACCLARATO che la relazione in ordine all'argomento in esame è già stata effettuata a cura dell'assessore esterno al bilancio Dario Brambilla in occasione del precedente punto n. 4 dell'ordine del giorno riguardante l'approvazione del piano finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti, e che ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. nonché dell'art. 58, 5° comma, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale (approvato con deliberazione del C.C. n. 63 del 29.11.2011 ed entrato in vigore l' 1.1.2012), è contenuta nel "documento" costituito dalla registrazione audio/digitale della seduta;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti n. 10 favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo n. 14 i Consiglieri presenti, n. 10 i votanti e n. 4 gli astenuti (Christian Perego – Movimento cinque stelle; Rosanna Rampin, Marco Pellegrini e Marcello Paleari – Più Casatenovo)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di stabilire, per l'anno 2019** le seguenti aliquote:

FATTISPECIE	ALIQUTA
-------------	---------

ALIQUOTA ORDINARIA DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili di imposizione non incluse nelle tipologie sotto riportate	DIECIVIRGOLAZERO (10,00) PER MILLE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
<p>Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all'anagrafe dei RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE):</p> <ul style="list-style-type: none"> - già pensionati nei paesi di residenza, e adibita dai medesimi ad abitazione principale (una sola unità) e relative pertinenze, purché non risulti locata e/o data in comodato d'uso (art. 9-bis comma 2 del D.L. 47/2014). E' escluso il beneficio se percepiscono la pensione in Italia; - non pensionati, unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, a condizione che non risulti locata ad alcuno e che non venga utilizzata dai soggetti non componenti il nucleo familiare 	<p>ESENTI</p> <p>QUATTROVIRGOLASESSANTA (4,60) PER MILLE</p>
Abitazione principale di lusso (A1-A8-A9) e relative pertinenze (max 1 pertinenza: C2-C6-C7)	QUATTROVIRGOLACINQUANTA (4,50) PER MILLE
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da ANZIANI o DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	ESENTE
Immobili industriali e commerciali (Categoria D, tranne D05)	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE
Uffici e Studi Privati (A10)	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE
Negozi e Botteghe (C1)	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE
Laboratori per arti e mestieri (Categoria C3)	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE
fabbricati appartenenti al Gruppo B	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE
Fabbricati e locali di esercizi sportivi senza fini di lucro (C4)	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE
Immobili degli Istituti di Credito ed Assicurazioni (D05)	DIECIVIRGOLASESSANTA (10,60) PER MILLE

3. **Di confermare** per l'anno 2019 la detrazione di legge prevista per l'abitazione principale di lusso pari ad € 200,00;
4. **di considerare** che la base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - ✓ **160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;**
 - ✓ **140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;**
 - ✓ **80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;**
 - ✓ **80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;**
 - ✓ **60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;**
 - ✓ **55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.**
5. **DI DARE ATTO** che, in base alla normativa vigente, allo Stato è riservata la quota d'imposta ad aliquota base pari al 7,6 per mille dei fabbricati D;
6. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate.
7. **DI DARE ATTO** che il documento-registrazione audio-digitale di cui all'art. 58, 5° comma, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, relativo alla presente deliberazione, viene reso telematicamente pubblico e, conseguentemente, è udibile, durante il periodo della pubblicazione, da parte di chiunque accedendo alla pagina riguardante il Consiglio Comunale del sito web istituzionale (combinato disposto degli articoli 9, 2° comma, del Regolamento per l'organizzazione e la disciplina dell'albo pretorio on-line e 61 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale – Pubblicazione delle delibere).

http://www.comune.casatenovo.lc.it/det_amministrazione-1045-Consiglio_comunale_15_02_201

Successivamente ,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione quale atto propedeutico e preliminare all'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

Con voti n. 10 favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo n. 14 i Consiglieri presenti, n. 10 i votanti e n. 4 gli astenuti (Christian Perego – Movimento cinque stelle; Rosanna Rampin, Marco Pellegrini e Marcello Paleari – Più Casatenovo)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267, in quanto le aliquote IMU anno 2019 devono essere approvate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019, per essere successivamente utilizzate dai contribuenti.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019** / **23**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/02/2019

Il Responsabile di Settore

Adriano Uselli

Parere Contabile

Tributi

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Paola Sala

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
GALBIATI FILIPPO

IL SEGRETARIO GENERALE
MENDICINO GIUSEPPE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GALBIATI FILIPPO;1;96231396304097300759453334835063214671
mendicino giuseppe;2;168169068058067369382329516959175375039